COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1694/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 286 DEL 01/04/2022

Settore programmazione e gestione delle risorse
Servizio patrimonio ed entrate patrimoniali

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO E DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA UFFICI COMUNALI E SEDI STACCATE DELLE FRAZIONI E SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ORISTANO SERVIZI COM.LI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 14 gennaio 2022, con il quale è stato assegnato alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse.

Richiamati i seguenti atti normativi:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (e successive mm. e ii.) e in particolare l'art. 107 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza"; l'art. 151 "Principi generali"; l'art. 183 "Impegno di Spesa";
- L'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) commi 1 e 8 della Legge 136/2010;
- L'art. 30 del Regolamento di Contabilità;
- Lo statuto comunale;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 ed i relativi allegati;

Premesso che in data 25 novembre 2008 il Sindaco del Comune di Oristano, nella sua qualità di socio unico, ha formalmente costituito la società in oggetto, a rogito Notaio Dott.ssa Cabiddu Pierluisa, Notaio in Oristano, affidando contestualmente l'incarico di Amministratore Unico all'Ing. Giuseppe Pinna, previo versamento dell'intero capitale sociale, pari a € 160.000,00;

Richiamati altresì i seguenti atti:

- Deliberazione C.C. n. 105 del 20.10.2008 con la quale è stata stabilita la costituzione della Società denominata "Oristano Servizi Comunali S.r.l.", partecipata interamente dal Comune di Oristano;
- Deliberazione di Giunta n.273 del 29.12.2008 con la quale il Comune ha approvato i disciplinari dei servizi, e l'avvio delle attività della società;
- Determinazione n. 23 del 31.01.2012 con la quale il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse affidava alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. il servizio di supporto informativo, di intermediazione nei rapporti tra le sedi staccate e gli Uffici Comunali e servizio di custodia e guardiania non armata e con scadenza alla data del 31.03.3012;
- Determinazione n. 78 del 2.04.2012 del Dirigente del III Settore con la quale si affidava alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. il servizio di Supporto informativo, di intermediazione nei rapporti tra Sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, Donigala Fenughedu, Silì e Uffici Comunali e Supporto alla Gestione diretta dei Tributi, secondo le condizioni del contratto di servizio stipulato in data 15 maggio 2012, Rep. 52, oggetto di successive proroghe di durata sino in ultimo al 31.12.2014 con contratto Rep. 89 del 25.07.2014;
- Propria determinazione n. 1049 del 31.03.2015 con la quale si provvedeva all'affidamento alla Soc. Oristano Servizi Com.li S.r.l. il servizio di Supporto alla Gestione diretta dei Tributi insieme con il Supporto informativo e di intermediazione nei rapporti tra Uffici Comunali e Sedi staccate delle frazioni di Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, Donigala Fenughedu, Silì;
- Propria determinazione n. 4698/2015 con la quale, all'esito dell'analisi dei costi benefici effettuata, è emersa la convenienza e l'opportunità di avvalersi ancora dell'apporto della Società in House del Comune stabilendo di prorogare alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. dal 1° gennaio 2016 e sino al 31.12.2017 il servizio di Supporto alla Gestione/Riscossione diretta dei Tributi minori, canoni mercatali e il servizio di attacchinaggio insieme con il Supporto informativo e di intermediazione nei rapporti tra Uffici Comunali e Sedi staccate delle frazioni, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto precedente e con il quale atto integralmente veniva riproposto il corrispettivo annuo complessivo di Euro 228.663,00 più IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 278.968,86;
- Propria determinazione n. 1766 del 22.12.2017 con la quale è stato disposto nuovo affidamento del servizio in oggetto alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. fino alla scadenza del 31.12.2018 – Contratto rep. n. 01 del 02.02.2018 -;
- Propria determinazione n. 125 del 08.02.2019 avente per oggetto: "Affidamento diretto alla Società Oristano Servizi Com.li Srl dei servizi di intermediazione tra sedi staccate delle frazioni e uffici comunali, supporto alla riscossione dei tributi principali e minori e dei Mercati Civici e servizio di attacchinaggio" con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. fino alla scadenza del 31.12.2021 – Contratto rep. n. 12 del 08.02.2019 e successiva determinazione n. 1428 del 30.12.2021 di affidamento temporaneo fino al 31. Marzo 2022.

Richiamata la normativa per l'affidamento "in house" e nello specifico:

- l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente come oggetto le condizioni e modalità con le quali le società in house ricevono affidamenti diretti dì contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti", che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato in house providing, al verificarsi di particolari condizioni e conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario;

- l'art. 192 del medesimo Codice, il quale prevede l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al l'art. 5, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici;

- Dato atto che il Comune di Oristano, a cura del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) ha ottemperato agli adempimenti dell'art.192 comma 1 del D.lgs. 50/2016 relativi all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house – numero prot.0025254 in data in data 20.03.2018 a seguito della quale l'Anac ha provveduto all'iscrizione in data 14,11,2019;

Dato atto:

- Che la Oristano Servizi Comunali Srl è società detenuta direttamente dal Comune di Oristano, che ne possiede il I00% del Capitale;
- che la Oristano Servizi Comunali Srl in quanto società "in house" è organizzativamente strutturata in modo da costituire una "longa manus" dell'Ente partecipante con le seguenti caratteristiche:

- Società a capitale interamente pubblico (cosiddetto requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
- Svolge la propria attività interamente a favore del proprio Socio (cosiddetto requisito della "prevalenza dell 'attività");
- Società sottoposta ad un controllo, da parte del Socio, analogo a quello che l'Ente stesso esercita sui propri servizi (cosiddetto requisito del "controllo analogo");

Visto l'art.192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del Codice dei Contratti, e la norma del comma 2 ai sensi della quale "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Visto il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» il cui art.10 comma 3 dispone che ai fini dell'art. 192 c. 2 del Codice "la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali".

Vista la proposta economica fatta pervenire dalla Società Oristano Servizi Comunali s.r.l. con nota prot. n. 81 in data 01/04/2022, pari a € 17,90 ora/uomo, oltre l'IVA di legge;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per procedere all'affidamento del servizio per un anno sulla base di una nuova definizione delle condizioni contrattuali;

Valutato che:

- il costo unitario del servizio proposto pari a € 17,90 ora/uomo oltre l'IVA di legge è da ritenersi congruo rispetto al costo di servizi analoghi e similari reperibili sul mercato, quali i servizi di portierato resi in favore della PA di cui alla CONVENZIONE QUADRO VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO 2020/2022 presente su Sardegna CAT il cui valore nei diversi lotti è variabile dai 12,50 ai 16,90 euro per ora/uomo, anche considerato che il servizio richiesto non consiste in un servizio di portierato "puro" ma prevede anche attività di segreteria amministrativa e pertanto un più elevato livello di competenze e maggiore valore aggiunto;

- la gestione in house del servizio ha consentito nel tempo una maggiore flessibilità delle prestazioni in ragione delle esigenze dell'Amministrazione garantendo nel contempo la professionalizzazione del personale impiegato e la stabilizzazione lavorativa dello stesso con significative ricadute economico e sociali sul territorio;

- il servizio analogo a quello di cui trattasi è stato svolto negli anni passati dalla Società in house garantendo gli standard richiesti in sede di affidamento e con piena soddisfazione dell'Amministrazione;

- continuano a permanere le motivazioni di stabilizzazione lavorativa e salvaguardia occupazionale nonché i vantaggi dal punto di vista di flessibilità dell'organizzazione e specializzazione dei processi che hanno motivato il Consiglio comunale nel 2008 alla costituzione della Società in house per l'autoproduzione dei servizi perseguendo così gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- il permanere di dette motivazioni e la volontà dell'Amministrazione di proseguire nell'auto-produzione dei servizi di cui trattasi giustifica il mancato ricorso al mercato;

Ritenuto pertanto dover procedere all'affidamento in house del "SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO E DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA UFFICI COMUNALI E SEDI STACCATE DELLE FRAZIONI E SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI", per il periodo di un anno con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023, con le modalità di svolgimento **dettagliate nell'allegato CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE TECNICO;**

Dato atto che Il servizio sarà svolto da 4 addetti, di cui 3 impiegati ciascuno per 40 ore settimanali per 48 settimane/anno (1.920 ore/anno) e 1 per 36 ore settimanali per 48 settimane/anno (1.728

ore/anno), totale 7.488, con un costo orario pari a 17,90 euro e per un canone annuale complessivo pari a euro 134.000 oltre IVA di legge.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2021/2023 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2021;

Considerato che con deliberazione C.C. n. 17 del 24 marzo 2022 è stato approvato il nuovo "Regolamento per la disciplina del controllo analogo sulle società ed organismi partecipati" che ha aggiornato al vigente quadro normativo la disciplina interna sul controllo analogo;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico";

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR") il quale prevede la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali, come recepito dal D.Lgs. Del 10/08/2018 n. 101;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

Ritenuto poter provvedere all'affidamento del servizio e di approvare l'allegato schema di CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE TECNICO;

Inteso per le motivazioni suesposte, provvedere in merito all'affidamento del servizio in argomento;

DETERMINA

1. Di affidare il "SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO E DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA UFFICI COMUNALI E SEDI STACCATE DELLE FRAZIONI E SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI" alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. per il periodo di un anno con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023;

2. Di approvare l'allegato schema di CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE TECNICO con il dettaglio delle attività necessarie per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di stabilire che la forma del contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa;

4. Di dare atto che i corrispettivi relativi ai servizi prestati nel periodo contrattualizzato saranno liquidati dal Comune in rata mensile posticipata a presentazione di regolare fattura emessa per gli importi risultanti dal servizio effettivamente prestato e calcolati sulla base di quanto previsto dallo stesso contratto/disciplinare di servizio.

5. Di stabilire che eventuali servizi particolari, a richiesta dell'Amministrazione Comunale per il tramite del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse competente, potranno essere svolti dalla Società previa presentazione di specifico preventivo di spesa da approvarsi con apposito atto di impegno del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse o suo delegato;

6. Di dare atto che la presente potrà essere integrata e/o modificata a richiesta dell'Amministrazione Comunale, con la specifica di ulteriori servizi, anche a mezzo di apposita convenzione e che comunque si potrà fare luogo alla rimodulazione delle prestazioni svolte dalla Società in funzione delle esigenze dei servizi affidati;

7. Di disporre che la società e i propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio siano obbligati al rispetto, per quanto compatibili, dei principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Personale;

8. Di dare atto che per l'espletamento del servizio in oggetto verrà corrisposto il costo orario di € 17,90 + I.V.A. al 22% per le ore effettivamente prestate e per un canone annuale complessivo pari a euro 134.000,00;

9. Di impegnare la spesa complessiva di € 134.000,00 IVA inclusa sul capitolo 1791 nel seguente modo:

Miss	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
01	05	1	103	2022	1791	134.000,00	U.1.03.02.13.000	U.1.03.02.13.999

- di dare atto che il cronoprogramma di spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2022 (9 mesi)		2022	€ 100.500,00

€ 100.500,00

2023 € 33.500,00 (3 mesi)

10. di dare atto che il CIG non è dovuto in quanto affidamento diretto a società in house;

11. di dare atto che il presente affidamento è escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010, come specificato dalla determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, in quanto affidamento in house providing;

12. di dare inoltre atto che :

- l'affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto;

- l'ffidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno;

- l'affidatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

13. Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente delSettore Programmazione e Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza

L'istruttore

GUISO FRANCESCO

Sottoscritta dal Dirigente

CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale